

Servizio di Firma Elettronica Avanzata **Condizioni generali di erogazione del servizio - Informativa**

1. Premessa

AZIENDA (di seguito, "**AZIENDA**"), attraverso la collaborazione con il partner tecnologico Entaksi Solutions SpA (di seguito, anche "Entaksi"), ha adottato una soluzione informatica che consente al dipendente di sottoscrivere elettronicamente tutta la documentazione relativa alla attivazione, conduzione e cessazione del rapporto di lavoro intercorrente con **AZIENDA**. La sottoscrizione dei documenti avviene mediante l'utilizzo di una soluzione di firma elettronica avanzata (di seguito anche "FEA", "Servizio" o "Servizio FEA") che possiede i requisiti giuridici, organizzativi e tecnici previsti dal Decreto Legislativo n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale - CAD - e s.m.i.), articolati nelle collegate regole tecniche (DPCM 22 Febbraio 2013 - Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, pubblicato nella GU n. 117 del 21-05-2013).

I documenti così sottoscritti soddisfano pertanto il requisito della forma scritta ed hanno l'efficacia prevista dall'art. 2702 Codice Civile.

Il servizio FEA adottato da **AZIENDA** consente al firmatario di:

- aderire all'utilizzo del Servizio tramite accettazione esplicita antecedente all'inizio della erogazione del Servizio, e recedere dall'adesione in un qualunque momento.
- visualizzare e controllare i dati personali e tutti i documenti forniti in formato elettronico;
- accettare oppure annullare la richiesta di un'operazione di firma;
- esaminare ed eventualmente scaricare in locale i documenti firmati.

2. Definizioni

Ai fini dei termini generali per la erogazione e fruizione del servizio, si intendono qui integralmente riportate e trascritte le definizioni contenute nel CAD, nonché quelle di cui alle Regole Tecniche sopra citate.

3. Soggetto erogatore del servizio FEA

(DPCM 22-02-2013 art. 55, comma 2, lettera a)

Il soggetto erogatore della soluzione di Firma Elettronica Avanzata è **AZIENDA**, con la collaborazione del partner tecnologico Entaksi.

4. Partner tecnologico

(DPCM 22-02-2013, art. 58 commi 1 e 2)

Il partner tecnologico individuato da **AZIENDA** per la fornitura della soluzione di firma FEA è Entaksi Solutions SpA via la Piana 76, San Marcello Piteglio (PT), P.IVA e CF 01621900479, che è in possesso:

- della certificazione di conformità del proprio sistema di gestione per la sicurezza delle informazioni alla norma ISO/IEC 27001:2013;
- della certificazione di conformità del proprio sistema di qualità alla norma ISO 9001:2018.

Le suddette certificazioni sono rilasciate da un terzo indipendente a tal fine autorizzato secondo le norme vigenti in materia.

Inoltre Entaksi Solutions SpA è conservatore iscritto allo specifico Marketplace Conservatori istituito e gestito da AgID.

5. Condizioni di erogazione del Servizio

(DPCM 22-02-2013, art. 56, comma 1)

Le presenti condizioni disciplinano l'erogazione del servizio di Firma Elettronica Avanzata da parte di **AZIENDA** ai propri dipendenti.

La FEA adottata da **AZIENDA** garantisce:

- a) l'identificazione del firmatario del documento;
- b) la connessione univoca della firma al firmatario;
- c) il controllo esclusivo del firmatario del sistema di generazione della firma, ivi inclusi i dati biometrici eventualmente utilizzati per la generazione della firma medesima;
- d) la possibilità di verificare che il documento informatico sottoscritto non abbia subito modifiche dopo l'apposizione della firma;
- e) la possibilità per il firmatario di ottenere evidenza di quanto sottoscritto;

- f) l'individuazione del soggetto di cui all'articolo 55, comma 2, lettera a);
- g) l'assenza di qualunque elemento nell'oggetto della sottoscrizione atto a modificarne gli atti, fatti o dati nello stesso rappresentati;
- h) la connessione univoca della firma al documento sottoscritto.

I documenti sottoscritti dai dipendenti con queste modalità hanno dal punto di vista giuridico lo stesso valore dei documenti cartacei sottoscritti con firma autografa e soddisfano pienamente i requisiti di sicurezza, in quanto trattati rispettando la normativa vigente e le "good practices" riconosciute a livello nazionale ed internazionale.

Come previsto dalla normativa vigente l'informativa sulla soluzione di Firma Elettronica Avanzata adottata, che contiene le caratteristiche del Servizio di firma erogato da **AZIENDA** e le tecnologie su cui questo si basa, è pubblicata anche sul sito internet dell'azienda.

6. Attivazione del servizio, Identificazione del firmatario, Dichiarazione di accettazione all'utilizzo della Firma Elettronica Avanzata, Revoca del consenso

(DPCM 22-02-2013, art. 56 comma 1 e art. 57 comma 1, lettere b, c, d, h)

L'attivazione del Servizio è a cura di **AZIENDA** ed è subordinata all'adesione del firmatario. Questi dovrà preliminarmente essere identificato da **AZIENDA**, che esegue l'identificazione mediante la verifica, in presenza e/o da remoto del firmatario, di un suo documento d'identità in corso di validità. Tale identificazione è propedeutica ed indispensabile alla successiva attivazione ed erogazione del Servizio. L'utilizzo del Servizio è possibile solo dopo che il firmatario ha accettato le Condizioni contenute nel presente documento.

Il firmatario può in qualunque momento revocare il consenso alla prosecuzione dell'utilizzo del Servizio per la sottoscrizione della documentazione inerente il rapporto con **AZIENDA**.

7. Descrizione del sistema di Firma Elettronica Avanzata adottato e delle tecnologie utilizzate.

(DPCM 22-02-2013, art. 57 comma 1, lettere e, f)

Il Servizio di Firma Elettronica Avanzata utilizzato si articola nella seguente procedura.

- a) viene proposta al firmatario l'informativa sulle condizioni generali del Servizio ed acquisita la relativa accettazione. L'accettazione da parte del firmatario è valida per tutte le sessioni di firma che saranno impiegate, nel tempo, sui documenti inerenti il rapporto lavorativo con **AZIENDA**.
- b) Successivamente all'accettazione, **AZIENDA** attiva il Servizio e inserisce nella piattaforma di firma le informazioni personali presentate dal firmatario (mail, numero di telefono), collegate al documento di identità.
- c) Identificazione del firmatario.
Al momento dell'attivazione del Servizio il firmatario viene identificato in presenza e/o da remoto dal personale preposto di **AZIENDA** mediante il controllo di un documento di identità in corso di validità, di cui verrà acquisita la scansione.
Le scansioni dei documenti di identità acquisiti verranno conservate da **AZIENDA**, assieme alla accettazione delle condizioni generali di erogazione del servizio FEA, per il periodo di tempo prescritto dalla normativa (20 anni).
Nelle successive sessioni di firma, il firmatario viene identificato, per associazione, attraverso l'impiego dei canali email e telefonici riconducibili al suo utilizzo esclusivo, allo scopo da lui indicati esplicitamente nella accettazione del Servizio, per veicolare, rispettivamente, notifiche e documenti e codici OTP (One Time Password, codice pseudo casuale avente validità temporale limitata, univocamente associato ad una specifica transazione di firma. Il codice OTP può opzionalmente anche essere generato localmente da un'apposita App installata sul telefono cellulare del firmatario, previa registrazione al Servizio o abilitazione da parte di **AZIENDA** contestualmente alla identificazione del firmatario).
- d) La richiesta di apposizione della FEA avviene mediante una notifica recapitata al firmatario, tramite email, all'indirizzo comunicato. La notifica contiene un link ad una specifica sessione applicativa accessibile via web, che permette al firmatario di prendere visione del documento da firmare e di apporre (o rifiutare) la firma.
- e) Il documento predisposto per la firma aderisce alle specifiche PDF versione 1.7 o successive, profilo PDF/A-2a secondo lo standard ISO/IEC 32000-1, rispettando, in particolare, le seguenti caratteristiche tecniche:
 - il documento non richiede alcun controllo di accesso per essere aperto o modificato;

- è consentita la modifica del documento esclusivamente per quanto concerne la sovraimpressione della stampigliatura di conferma della apposizione della firma (vedi successivo punto j) e l'apposizione del previsto sigillo elettronico qualificato con marca temporale incorporata in formato PAdES;
 - né il contenuto del documento né i suoi metadati sono cifrati.
- a) La firma viene apposta dal firmatario attraverso l'inserimento del codice OTP nell'apposito campo della videata e successiva pressione del tasto "conferma".
 - b) Il firmatario ha la possibilità di annullare l'operazione di firma attraverso il tasto "annulla" presente sulla videata oppure chiudendo la finestra di navigazione del browser internet della sessione in corso.
 - c) Una volta che il firmatario ha inserito l'OTP ed ha premuto il tasto "conferma", il documento torna nella disponibilità del Servizio che, dopo aver verificato la congruità del codice OTP inserito, appone automaticamente ed immediatamente al documento una marca temporale (TS) opponibile a terzi, emessa da una TSA (Time Stamp Authority) riconosciuta ed accreditata ai sensi dell'art. 24 del regolamento UE 910/2014 (eIDAS).
 - d) L'apposizione di firme su più parti dello stesso documento richiede l'utilizzo di altrettanti codici OTP e relative marche temporali.
 - e) al termine dell'apposizione delle firme richieste, il Servizio appone automaticamente sul documento il sigillo elettronico qualificato riconducibile al partner tecnologico individuato al punto 4) di questa informativa e sovraimpone su un apposito 'layer' del documento una stampigliatura che riporta in chiaro l'evidenza che il documento è firmato mediante FEA (ad. esempio, "Firma elettronica avanzata apposta da: <nome del soggetto aderente> il <data / ora > ").
 - f) il Servizio invia al firmatario, tramite email, una copia del documento firmato, completo delle informazioni descritte nel precedente punto.
 - g) il documento prosegue nel workflow di gestione precedentemente definito da AZIENDA, che può comportare l'apposizione di altre firme elettroniche avanzate da parte di altri soggetti (con la procedura sopra descritta), oppure il versamento in conservazione del documento firmato.

8. Conformità alla normativa del Servizio FEA adottato

(DPCM 22-02-2013, art. 56 comma 1 e art. 57 comma 1, lettere e, f)

La soluzione di firma elettronica adottata e proposta da AZIENDA soddisfa i requisiti legali della Firma Elettronica Avanzata in quanto, nel processo descritto nel precedente art. 7 viene garantito:

- a) L'identificazione del firmatario del documento.
Vedi precedente punto 7-c).
- b) La connessione univoca della firma al firmatario.
La connessione univoca viene stabilita mediante l'associazione tra: riconoscimento in presenza e/o da remoto, effettuato al momento dell'attivazione del servizio (con raccolta delle scansioni dei documenti di identità), utilizzo da parte del servizio FEA dei canali telematici (email e telefono) riconducibili all'utilizzo esclusivo da parte del firmatario per veicolare documenti e password OTP, informazioni raccolte durante le operazioni di firma (telefono utilizzato, OTP, mail, IP della postazione utilizzata per il collegamento) che vengono associate come metadati al documento firmato.
- c) Il controllo esclusivo del firmatario del sistema di generazione della firma.
Il firmatario ha il controllo esclusivo dei canali telematici (indirizzo email, numero di telefono) e degli strumenti tecnologici (telefono cellulare) utilizzati per richiedere, veicolare, autorizzare ed apporre la firma elettronica avanzata.
- d) la possibilità di verificare che il documento informatico sottoscritto non abbia subito modifiche dopo l'apposizione della firma.
L'integrità del documento informatico sottoscritto con il processo FEA adottato è facilmente verificabile dal firmatario (o da qualunque altro soggetto interessato alla verifica) mediante la funzionalità di controllo di validità del sigillo elettronico qualificato apposto automaticamente dal sistema al termine del processo di firma, eseguibile in linea o tramite apposite applicazioni installate su dispositivo locale. Il controllo, basato sulla corrispondenza tra l'impronta del documento (hash) calcolata al momento dell'apposizione del sigillo e quella risultante al momento della verifica, permette di accertare che il documento informatico sottoscritto non abbia subito modifiche dopo l'apposizione della firma. Inoltre la validità nel tempo del sigillo elettronico utilizzato è ottenuta mediante il

versamento del documento, corredato anche dei metadati raccolti durante il processo di firma, in un sistema di conservazione a norma.

- e) la possibilità per il firmatario di ottenere evidenza di quanto sottoscritto.
Nell'apposita videata il firmatario può prendere visione del documento, prima e dopo la sua sottoscrizione. Inoltre, al termine del processo di firma, il Servizio recapita via email al firmatario una notifica contenente un link attraverso il quale è possibile scaricare una copia del documento firmato.
- f) l'individuazione del soggetto di cui all'art. 55, comma 2, lettera a). Vedi punto 3 di questa informativa.
- g) l'assenza di qualunque elemento nell'oggetto della sottoscrizione atto a modificarne gli atti, fatti o dati nello stesso rappresentati.
I documenti soddisfano il requisito in quanto sono predisposti secondo le specifiche PDF versione 1.7 o successive, profilo PDF/A-2a secondo lo standard ISO/IEC 32000-1.
- h) la connessione univoca della firma al documento sottoscritto.
il firmatario appone la firma mediante impiego di un codice OTP appositamente generato ed univocamente associato a quella specifica transazione. Il codice OTP, inviato tramite SMS o generato localmente da un'apposita App installata sul telefono cellulare del firmatario, viene inserito tra i metadati che caratterizzano il documento firmato.

9. Copertura assicurativa.

(DPCM 22-02-2013, art. 57 comma 2)

In ottemperanza alle previsioni legislative, **AZIENDA** dichiara di disporre di adeguata polizza assicurativa stipulata con primaria compagnia assicurativa abilitata ad esercitare nel campo dei rischi industriali.

10. Limiti d'uso della Firma Elettronica Avanzata

(DPCM 22-02-2013, art. 60 comma 1)

La Legge dispone che la FEA possa essere utilizzata solo per i rapporti giuridici che intercorrono tra il firmatario (dipendente) ed il Soggetto Erogatore della soluzione di firma elettronica avanzata **AZIENDA**, come esplicitato all'art. 3.

11. Foro Competente

Per la risoluzione delle controversie relative all'interpretazione delle presenti Condizioni, nonché all'esecuzione del Servizio FEA, si individua quale Foro Esclusivo quello di Monza

12. Condizioni di carattere generale

Per quanto non espressamente previsto all'interno delle presenti Condizioni si rinvia alle disposizioni normative e regolamentarie indicate in premessa, nonché ad ogni altra vigente disposizione in materia.

Servizio di Firma Elettronica Avanzata
Accettazione e adesione al servizio

Il sottoscritto
Nato a
Il
Codice Fiscale
Residente a

in forza o in corso di assunzione da parte di **AZIENDA**, consapevole delle responsabilità civili amministrative e penali in caso di false e mendaci dichiarazioni

Allega

alla presente un documento di identità in corso di validità.

Dichiara

di accettare le condizioni generali di erogazione del servizio di FEA proposto da **AZIENDA**, come sopra esposte e di aderire al Servizio di Firma Elettronica Avanzata, adottato da **AZIENDA** per la firma elettronica di tutta la documentazione relativa all'inizio, conduzione e cessazione del rapporto di lavoro con i dipendenti, disciplinato dal presente documento, dal Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , e s.m.i., Codice dell'Amministrazione Digitale, dal DPCM del 22 febbraio 2013.

Acconsente

ai fini dell'erogazione del Servizio FEA all'utilizzo:

- dell'indirizzo di posta elettronica
- e del numero di telefono cellulare

di cui dichiara di possedere in maniera esclusiva la titolarità di uso, l'accesso ed il controllo.

Prende atto

che gli effetti, anche contrattuali, che afferiscono a tutto quanto sarà trasmesso a mezzo del servizio FEA, devono intendersi prodotti solo nel momento in cui la predetta documentazione verrà ricevuta dalla **AZIENDA** presso la sede legale della Società.

Queste informazioni saranno utilizzate da **AZIENDA** esclusivamente per veicolare, attraverso il Servizio FEA, informazioni e documenti essenziali ai fini dell'erogazione del Servizio e per stabilire, in maniera inequivoca, la riconducibilità al firmatario delle transazioni svolte nell'ambito della fruizione del Servizio.

Data

Firma